



CITTA' DI LEGNAGO

UFFICIO: SERVIZIO INFORMATICO

N.798 del 01 SETTORE del 18/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: FORNITURA LICENZE WEBROOT ANTIVIRUS PER L'ANNO 2022.
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EMANUELE BRUNO.**

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Giuliana Franceschetti, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo alla sottoscritta alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Premesso che:

- Con l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-5-2017) della Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)", le Misure minime sono ora divenute di obbligatoria adozione per tutte le Amministrazioni.
- la misura 8.1.1.1 prevede di installare su tutti i sistemi connessi alla rete locale strumenti atti a rilevare la presenza e bloccare l'esecuzione di malware (antivirus locali) e che tali strumenti sono mantenuti aggiornati in modo automatico
- la misura 8.1.1.2 prevede di installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali;

Dato atto che a partire dal 2018 è in dotazione il sistema di protezione dalle minacce informatiche completo di firewall e filtro web denominato "Webroot SecureAnywhere business - Endpoint protection" in scadenza il 31 dicembre 2021 di cui è necessario rinnovare la sottoscrizione del servizio per l'anno 2022;

Verificato che in ossequio dei principi di economicità, efficacia e tempestività di contattare la ditta incaricata lo scorso anno nella fattispecie la ditta Bruno di Bruno Emanuele, partita I.V.A. : 03742110871, C.F. : BRNMNL75L24C351B, con sede legale in via Rapisardi n.3 - ACI CASTELLO (CT) che ha presentato un'offerta economica per la tipologia Webroot SecurityAnywhere Business - Endpoint Protection 1 anno - fascia GOV 100-249 di euro 12,00, iva esclusa, per singolo agente ed il servizio di abbonamento annuale per Teleassistenza pari a Euro 120,00 iva esclusa, trasferendo l'utilizzo delle n. 33 ore del pacchetto assistenza acquistate per l'anno 2021 all'anno 2022;

Richiamato il punto 5 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 870 del 24/11/2020 in cui si afferma di dare atto che l'Amministrazione si riserva il diritto di opzione per affidare il servizio per un

ulteriore anno e comunque fino all'importo massimo di Euro 39.000,00 alla ditta BRUNO EMANUELE con sede legale in ACI CASTELLO (CT) C.A.P 95021 P.IVA/Cod. Fisc. 03742110871;

Ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura del servizio di rinnovo delle licenze antivirus Webroot SecurityAnywhere Business - Endpoint Protection 1 anno - fascia GOV 100-249 alla ditta Emanuele Bruno al costo annuo di Euro 120,00 iva esclusa per il servizio di abbonamento annuale per Teleassistenza e di Euro 12,00, per ciascun agente, per un totale di 180 agenti il cui costo totale è pari a Euro 2.160,00 + iva 22% applicando uno sconto totale di Euro 126,00 + I.V.A. 22% rispetto alla spesa sostenuta per l'anno 2021, nonché il recupero delle ore non utilizzate nell'anno 2021, nel rispetto del principio di economicità ed efficienza che giustifica il ricorso alla medesima ditta alle condizioni indicate nell'offerta inviata via mail in data 8 ottobre 2021, e formalizzata con prot. n. 42827 del 12/10/2021 ;

Ritenuto, altresì di dover assicurare la continuità del servizio di protezione di tutti i dispositivi dell'ente dal rischio di minacce informatiche;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 6-bis della L. 241/90 e che, pertanto, in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Dato atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bi, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Constatato, inoltre, che trattasi di una spesa di importo inferiore ai 5.000,00 euro e conseguentemente non trovano applicazione gli obblighi di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) di cui all'art.328, comma 1, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, così come previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2016 (comma 502 della Legge 28.12.2015, n. 208 in G.U. n. 302 del 30.12.2015), come modificato dalla legge di bilancio per l'anno 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145 - G.U. n. 302 del 31-12-2018) ed avuto particolare riguardo al comma 130 ove si prevede : All'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole :1000 euro, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 5.000 euro;

Richiamato il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, ove si prevede che, in relazione alla soglia di non applicabilità del Mepa e di altre piattaforme telematiche, chiarisce che la stessa non è interessata dall'applicazione dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, precisando pertanto che entro tale fascia (ora ricondotta a 5.000 euro) le amministrazioni pubbliche possono procedere agli acquisti senza necessità di fare ricorso agli strumenti informatici;

Preso atto che si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara – C.I.G. : **ZIC3364767**;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso il DURC regolare prot. INAIL_29205772 in data 21-09-2021, con scadenza validità il 19-01-2022;

Visto il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 7 dicembre 2011;

Atteso che:

in applicazione all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia di importo inferiore a euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

in conformità a quanto disposto dall'art. 23-ter, comma 3, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

Visti:

il D. Lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ivi compresa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa;

Dato atto che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità" approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 6 febbraio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici;

Vista la deliberazione di G.C. n. 34 del 16.03.2021 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2022-2023";

Richiamato l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 241/90

Visto l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 35 e 40 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 68 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura dei n. 180 agenti web-root antivirus e del relativo servizio di tele-assistenza per garantire la protezione dalle minacce informatiche, così suddivisi:
 - a) canone per n. 180 agenti per l'anno 2022, per un totale di € 2.160,00, iva esclusa
 - b) servizio di tele-assistenza per l'anno 2022 per un totale € 120,00 iva esclusaalla ditta BRUNO EMANUELE con sede legale in ACI CASTELLO (CT), cap 95021 - Cod. Fisc. BRNMNL75L24C351B e partita I.V.A. 03742110871, alle condizioni dell'offerta presentata al protocollo in data 12-10-2021 n. 42827 e di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale di affidamento della fornitura ;
2. di impegnare la somma complessiva di € 2.781,60 IVA inclusa, al Capitolo imputandola al capitolo 90.00.08 "Spese per il SIC" del Bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022;
3. di prendere atto dell'acquisizione del seguente C.I.G. dall'Autorità di Vigilanza:
ZIC3364767;
4. di dare atto che trattasi di obbligazione con carattere continuativo;
5. di dare atto che l'Amministrazione si riserva il diritto di opzione per affidare il servizio per un ulteriore anno e comunque fino all'importo massimo di Euro 39.000 ;
6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
7. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione
all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Ente.
8. di dare atto che la sottoscritta Giuliana Franceschetti è responsabile dell'istruttoria e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo alla sottoscritta alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to Digitalmente

